

COMM. TRIB. REGIONALE MILANO - 54/46/2012

FATTO

La Commissione Tributaria Provinciale di Milano ha respinto preliminarmente le richieste di illegittimità degli avvisi di accertamento IVA relativi agli anni di imposta 2004, 2005 e 2006, rilevando come l'organo investigativo della Guardia di Finanza sia un organo collegato da un vincolo di complementarità con l'Agenzia delle Entrate nell'accertamento delle violazioni fiscali, sicché l'atto della P.A. risulta contenutisticamente completo anche se si limita al mero recepimento del P.V.C. della G.d.F., quindi ha del pari respinto l'eccezione concernente la mancata allegazione degli atti e documenti relativi alla verifica, in quanto riversati nel processo verbale della G.d.F.- Da ultimo, la Commissione ha accolto i ricorsi riuniti, annullando gli avvisi di accertamento impugnati, in quanto gli accordi stipulati dalla Aegis Media Italia Spa con la società ricorrente riguardavano essenzialmente "premi impegnativa", costituenti il corrispettivo di una prestazione resa nell'interesse comune a quella del concessionario, essendo finalizzata a promuovere ed incentivare l'acquisizione di inserzioni pubblicitarie, oltre alla messa a disposizione di tutta l'attività collaterale di analisi e valutazione del mercato, quindi in relazione al riconoscimento della corrispettività di tali versamenti di denaro esclude la loro gratuità e li riporta correttamente nel campo di applicazione IVA, ritenendo infine che la motivazione prospettata assorbisse ogni altro profilo di accertamento.

Appella l'Ufficio sostenendo la illegittimità della sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione degli artt. 2, co. 3 lett. a), 3, co. 1 e 19 ss. Del DPR 633/72, 2700 e ss. c.c. e 116 c.p.c., nonché la insufficiente ed incongruente motivazione su punti decisivi della controversia nella parte in cui i giudici di prime cure hanno statuito nel senso dell'onerosità della prestazione, ma di fatto lasciata impregiudicata la mancanza un impegno reciproco previo, scritto e vincolante, a giustificazione degli elementi - soggettivi ed oggettivi - delle fatture sulle quali l'Iva è stata indebitamente detratta dalla società, nonché della parte in cui si è fatto riferimento a "diritti di negoziazione" quando, invece, nel caso in esame, a rilevare erano fatture con la causale: "premi impegnativa". Sostiene poi l'Ufficio la nullità della sentenza impugnata per erronea valutazione dei fatti di causa relativamente alla natura delle "overcommissions", "diritti di negoziazione", "premi di impegnativa", in quanto la fattispecie in esame rappresenta cessioni non onerose di denaro, premi di fine anno da parte dei singoli concessionari senza assunzione di alcun obbligo da parte dei soggetti interessati, da considerarsi quindi cessioni di denaro riconducibili all'ambito applicativo di cui all'art. 2, comma 3, lett. a) del DPR 633/72. Al contrario i "premi" sono stati corrisposti come dovuti a fronte di uno specifico obbligo contrattuale di superamento di un determinato volume di acquisti e quindi imponibile ai fini IVA.

Conclude l'Ufficio chiedendo in via principale nel merito, accogliere l'appello e per l'effetto, la totale riforma della sentenza impugnata, e dichiarare la piena legittimità degli avvisi di accertamento di cui al ricorso, con vittoria di spese.

Si costituisce in giudizio la società LINEADATAMEDIA Srl depositando controdeduzioni all'atto di appello, sostenendo in via preliminare la illegittimità degli atti per violazione che attengono la competenza e l'obbligo di motivazione come disciplinato dall'art.7, comma primo, L. 212/2000. In particolare la inammissibilità di delegazione del potere accertativo alla G.d.F., organo meramente ausiliario. Illegittimità per violazione dell'art. 3, co. 1, DPR 633/72. Illegittimità del rilievo e la pretesa dell'Agenzia delle Entrate con il

principio dell'affidamento e quindi violazione dell'art.10 della L. 212/2000. Illegittimità dell'accertamento per violazione dell'art. 26, DPR 633/72 in quanto dalla qualificazione delle erogazioni di controversia come sconti, ne deriverebbe la detraibilità dell'IVA.

I rapporti intercorrenti tra AEGIS MEDIA ITALIA Spa, che ha il compito di ottimizzare l'investimento pubblicitario del cliente scegliendo e utilizzando le diverse possibilità tra le numerose concessionarie di pubblicità esistenti sul mercato, che poi riconoscono un corrispettivo come diritto di negoziazione, denominato in vario modo, "overcommissions" o "premio di impegnativa". In definitiva il valore effettivo del "premio" costituisce la remunerazione finale del processo di negoziazione tra concessionarie e centri media. Conclude la contribuente chiedendo il rigetto dell'appello proposto e la conferma della sentenza di primo grado, con vittoria di spese.

La Commissione ritiene che l'appello non meriti di essere accolto. Ritiene non possano sussistere dubbi in merito alla corrispettività dei pagamenti effettuati dalla commissionaria in relazione alle prestazioni effettuate dal "centro media" al fine del conferimento dei contratti pubblicitari acquisiti. La fattispecie che ha dato luogo al riconoscimento di corrispettivi fatturati dalla Aegis Media Italia Spa alla è regolata dagli accordi tra le parti, cioè da contratti stipulati che stabiliscono, sia pure sommariamente le prestazioni previste ed i corrispettivi spettanti per tali prestazioni. L'esatta misura dei compensi non risulta determinabile a priori in quanto dipende dai quantitativi, così come dall'interazione dei differenti media utilizzati. L'Ufficio sostiene che non risulta stabilito alcun impegno assunto dal Gruppo Aegis all'atto della sottoscrizione. Di fatto l'affermazione potrebbe ritenersi corretta se riferita ad un preciso impegno volto al conferimento da parte degli inserzionisti di contratti specifici per qualità e quantità della prestazione pubblicitaria alla commissionaria, concretizzandosi però nel diritto da una parte e nell'impegno dall'altra a corrispondere l'ammontare del corrispettivo pattuito sulle prestazioni pubblicitarie effettuate. Trattandosi di accertamento di imposta, cioè di pretesa dell'Ufficio, derivante dalla supposta carenza di legittimità della detrazione dell'IVA relativa alla fattura passiva, spetta all'Ufficio non solo di fare delle affermazioni, ma anche di provare in qualche modo i fatti contestati, cosa che questo Collegio non ha potuto rilevare da quanto allegato. Non rimane pertanto che esaminare le affermazioni delle parti relativamente alla natura delle prestazioni previste e dei corrispettivi corrisposti, confrontarle con l'esame degli "usi" commerciali, intendendo a questo proposito le consuetudini relative a questo accordo tipico che interviene tra le parti per l'utilizzo dei media per scopi pubblicitari. Le parti interessate sono le aziende che intendono pubblicizzare i loro prodotti, le concessionarie di pubblicità che gestiscono gli spazi pubblicitari sui diversi mezzi di diffusione e le aziende definite "centri media" che sono specializzate nel suggerire, indirizzare gli utenti della pubblicità in modo da ottimizzare l'investimento in funzione del risultato sperato. I centri media prestano pertanto la consulenza e quant'altro necessario per permettere la pubblicizzazione di prodotti e servizi su media prestabiliti e per lo scopo indirizzano i clienti verso i concessionari dei differenti mezzi di diffusione. Dal quadro normativo e dagli aspetti fattuali del rapporto concessionario di pubblicità - centro media si appalesa lo scopo del contratto che consiste nel procacciamento di clientela da parte del centro media in favore del concessionario, attività per la quale il concessionario di pubblicità corrisponde il compenso, determinato in modo variabile a seconda dei risultati del periodo. Dal che non può che derivare la legittimità della detrazione IVA effettuata dalla contribuente, ai sensi dell'art. 19, DPR 633/72, sulla base delle fatture passive contestate, che d'altra parte corrisponde all'onere opposto di debito di imposta da parte di AEGIS ITALIA Spa. Assorbito ogni altro profilo della controversia.

Per quanto precede la Commissione respinge l'appello e conferma la sentenza di primo grado. Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese fra le parti in causa.

P.Q.M.

La Commissione conferma la sentenza impugnata. Spese compensate.